



Comune di  
**Casamarciano**  
Città Metropolitana di Napoli

## PROGETTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI



### **ALLEGATO 4 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) (articolo 26, comma 3, D.lgs 9 aprile 2008, n. 81)**

Febbraio 2017

Il Tecnico  
Ing. Palmerino Belardo

## Sommario

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>1</b>
<b>2. REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI .....</b>	<b>4</b>
<b>4. STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA .....</b>	<b>4</b>
<b>5. ANAGRAFICA DELL'APPALTO.....</b>	<b>5</b>
5.1 Oggetto.....	5
5.2 Stazione Appaltante .....	6
5.3 Appaltatore.....	6
<b>6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA.....</b>	<b>6</b>
<b>7. VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE INTERFERENZE .....</b>	<b>8</b>
<b>8. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA.....</b>	<b>8</b>
<b>9. STIMA DEI COSTI DI INTERFERENZA .....</b>	<b>9</b>
<b>10. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE .....</b>	<b>11</b>
<b>11. DUVRI DEFINITIVO .....</b>	<b>11</b>
<b>12. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI .....</b>	<b>11</b>
<b>13. CONCLUSIONI.....</b>	<b>11</b>

## 1. INTRODUZIONE

Il presente “**Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze**” è stato redatto in adempimento dell’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per indicare le misure idonee all’eliminazione e/o alla riduzione al minimo dei rischi da interferenze e, ai sensi del comma 5, per specificare i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l’art. 26 del D.Lgs. n. 81 prescrive alle parti contraenti dell’appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Nel caso della Pubblica Amministrazione, l’affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l’operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l’attività richiesta.

Sul supplemento ordinario n. 108, G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ossia il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che ingloba e sostituisce il decreto D. Lgs. 626/94.

Tale decreto è stato integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106 (G.U. n. 142 del 05/08/2009).

In ottemperanza dell’art. 26 del sopracitato D. Lgs. 81/08 (e successive modificazioni), devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d’opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”) all’interno della Stazione Appaltante.

Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento.

In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.

Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa (ex art. 7 D. Lgs. 626/94). In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il datore di lavoro committente ha l'obbligo di redigere il DUVRI (art. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l'avvenuta valutazione dei rischi.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce "interferenza" ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi.
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore.
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'Amministrazione.

Per quanto concerne l'individuazione dei costi della sicurezza, il presente documento si attiene a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di gara.

## **2. REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI**

Il documento è a disposizione per la formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e del punto 1 dell'all. VIII del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione delle prestazioni. Qualora, durante lo svolgimento dei servizi, si rendesse necessario apportare varianti al contratto, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del presente documento.

## **3. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI**

Sono considerati rischi interferenti quelli:

- a) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (sedi stradali e aree pubbliche per il transito veicolare e pedonale, edifici e luoghi in cui si effettua la raccolta dei rifiuti).
- b) derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata (esempio: raccolta con mezzi meccanici).

## **4. STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

L'art. 86, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 richiede alle stazioni appaltanti che "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Omissis."

La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:

a) per le interferenze si richiede una valutazione dell'Amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi. Questi ultimi, sono pertanto sottratti da ogni confronto concorrenziale;

b) per i costi relativi alla sicurezza, propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, l'Amministrazione ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.

In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI e, comunque, tutti quelli necessari a ridurre al minimo i rischi per la tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'Amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli al confronto concorrenziale.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi, così come indicativamente riportato di seguito, riguardano le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza. La stima risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

## **5. ANAGRAFICA DELL'APPALTO**

### **5.1 Oggetto**

L'appalto prevede l'affidamento a terzi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani intendendosi con ciò un insieme, pianificato e programmato in modo equilibrato, di raccolte diversificate in domiciliari, di prossimità e stradali, mono e multimateriale, la cui frequenza è funzione della tipologia di raccolta, del territorio e di altri parametri a loro volta correlati agli obiettivi ed al contesto ed in stretta connessione con i diversi circuiti di raccolta.

Sono altresì previsti i servizi di raccolta rifiuti delle aree mercatali e delle aree per manifestazioni occasionali, la manutenzione fornitura e sostituzione dei sacchetti per la raccolta e dei contenitori non a perdere, la gestione del centro di raccolta comunale, il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti presso gli impianti di smaltimento/recupero, i servizi di consulenza e di informazione alla cittadinanza.



## **5.2 Stazione Appaltante**

Denominazione: Comune di Casamarciano piazza Umberto I 80032 Casamarciano (NA);

Luoghi di svolgimento del servizio: strade cittadine pubbliche, e parchi pubblici di Casamarciano;

Responsabile del Procedimento: Ing. Felice Lanzara;

## **5.3 Appaltatore** (da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione definitiva)

Denominazione sociale:

Sede legale:

Sede operativa:

Codice fiscale:

Partita IVA (se diversa dal codice fiscale):

Estremi del Registro imprese:

Legale Rappresentante:

Datore di lavoro:

Referente del coordinamento:

Responsabile del servizio prevenzione e protezione:

Medico competente:

## **6. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dei servizi in appalto, si rilevano possibili situazioni di interferenza ascrivibili ad alcune fasi delle attività, di seguito evidenziate, le cui specifiche modalità tecniche di espletamento dei predetti servizi sono indicate nelle disposizioni del contratto d'appalto.

La valutazione del rischio è stata effettuata suddividendo le lavorazioni in differenti fasi ed individuando, per ciascuna di esse, le fonti di pericolo. Al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione della sicurezza dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, si è ritenuto fondamentale valutare le possibili conseguenze del particolarissimo ambiente di lavoro su strada. Esso è composto da un insieme di strutture (edifici e costruzioni per la civile abitazione, industrie ed attività



commerciali, strade, marciapiedi, scale e dislivelli), popolazione, veicoli, potenzialmente in grado di interferire con le attività dei lavoratori.

La complessità dell'ambiente di lavoro è notevolmente amplificata dal fatto che la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sono svolti sia manualmente, sia con supporto di mezzi con grande capacità di carico in cui sono conferiti i rifiuti raccolti da mezzi "satellite", sia completamente meccanizzate o meccanizzate con ausilio di operatori (mezzi di raccolta con compattatore a caricamento posteriore). Questi veicoli, per poter circolare sulla strada, sono considerati mezzi di trasporto; per inquadrare correttamente l'attività e, di conseguenza, i rischi interferenti per i lavoratori, occorre considerare che tali mezzi, oltre a trasportare persone e materiali, sono attrezzature di lavoro. Infatti, l'attività lavorativa non è svolta solo alla guida del veicolo ma anche con l'ausilio delle attrezzature (sistemi di sollevamento, compattatore, etc.) di cui il mezzo di trasporto è equipaggiato.

L'ambiente di lavoro della raccolta dei rifiuti, ossia "il luogo, le persone, gli oggetti e le attrezzature presenti nello spazio in cui è svolta una determinata attività lavorativa", è dunque costituito da un luogo "di proprietà" di terzi (Comune) ove operano attrezzature di lavoro interagenti con i lavoratori su strada e, potenzialmente, con gli utenti, nonché con i dipendenti comunali che effettuano attività complementari a quelle della raccolta (manutenzione strade, manutenzione del verde, ecc..). Inoltre, dato che l'attività è effettuata in strada, l'ambiente di lavoro è notevolmente diversificato e può cambiare quotidianamente, ed anche nella stessa giornata, nelle sue caratteristiche principali, sebbene gli operatori svolgano le medesime mansioni. I lavoratori non hanno una ben localizzata "postazione di lavoro" intesa come la porzione dell'ambiente lavorativo dedicata ad un singolo lavoratore o ad una specifica lavorazione.

Gli operatori addetti allo svolgimento di questa attività sono dunque esposti ad una pluralità di rischi, tra essi potenzialmente sinergici. La valutazione del livello di rischio professionale ha permesso di indicare interventi per l'adozione di:

⇒ misure preventive finalizzate alla riduzione della probabilità di esposizione al rischio;

⇒ misure protettive, sia collettive sia individuali, finalizzate alla protezione dei lavoratori.

Per la definizione di interferenza, non prevista dalla normativa specifica di settore (D.Lgs. 81/2008), ci si può rifare alla Determinazione n. 03/2008 dell'Autorità per la

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che la definisce come un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa appaltatrice, quali i contatti tra l'Impresa e l'utenza generica (cittadini e autoveicoli), che dovranno pertanto essere esaminati dall'Impresa stessa all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi.

## **7. VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE INTERFERENZE**

Relativamente alla raccolta dei rifiuti presso gli immobili comunali, si tratta di valutare l'interferenza generata dall'accesso degli operai addetti all'interno delle strutture o degli immobili comunali, Per quanto concerne la gestione del centro di raccolta comunale si tratta di valutare i rischi connessi alla contemporanea presenza del gestore e di altro personale che eventualmente ha accesso all'impianto stesso per il conferimento di altre tipologie di rifiuto non gestite direttamente dalla Ditta Appaltatrice.

Infine occorre valutare l'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Comune di Casamarciano per lo svuotamento dei contenitori posizionati lungo le strade comunali e nei parchi pubblici, contemporaneamente alla presenza di personale dipendente del Comune di Casamarciano per l'esecuzione, in economia, dello spazzamento o la pulizia delle sedi stradali.

## **8. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA**

Per le interferenze sopra richiamate, i rischi principalmente individuati consistono nella possibilità di urto tra autoveicoli delle diverse aziende presenti nel medesimo momento o di schiacciamento di persone eventualmente transitanti a piedi.

Per ridurre al minimo tali rischi, è necessario definire interventi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti, oltre che alla scrupolosa osservanza delle norme del codice della strada per la circolazione urbana, fermata e sosta dei veicoli, evitare la sovrapposizione contemporanea del personale e mezzi comunali con quelli dell'impresa appaltatrice.

## 9. STIMA DEI COSTI DI INTERFERENZA

A seguito della descrizione dei rischi di interferenze insiti nell'appalto relativamente alle condizioni lavorative in aree o luoghi con presenza di personale dipendente sia del Comune di Casamarciano, che dell'impresa appaltatrice e/o di imprese incaricate di eseguire prestazioni di manutenzione e/o personale dipendente dei Comuni di Casamarciano, si stimano complessivamente in euro 1.500,00/anno i costi per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza poiché:

- o per le interferenze evidenziate occorre adottare misure di sicurezza supplementari rispetto a quelle base che si adottano per la tutela della sicurezza in generale
- o per l'esecuzione dell'appalto vengono richiesti particolari apprestamenti necessari ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
- o è stata evidenziata la necessità di dotazione di D.P.I. o collettivi per l'eliminazione dei rischi da interferenze

La determinazione dei costi unitari è stata valutata con riferimento al prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Campania, che dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 27/02/2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" costituisce il riferimento principale dei prezzi per la redazione di progetti di interventi pubblici.

La seguente tabella riepilogativa illustra la stima analitica di detti costi:

Interferenze	CODICE DI TARIFFA	Misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze	U.M.	Quantità	Costo unitario	Costo totale
ATTIVITÀ DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA APPALTATRICE CHE INTERFERISCONO CON LE ATTIVITÀ DEI LAVORATORI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DI ALTRI SOGGETTI CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE E PRESSO I LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	P.01.10.60.b	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m <sup>2</sup> indeformabile di colore arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 mt fornita e posta in opera di altezza pari a 1,50 mt	mq	10	€ 16,46	€ 164,60
	S.01.30.80.b	Estintore carrellato a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 50 kg, classe AB1C	n.	1	€ 402,01	€ 402,01
	S.03.10.20.b	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD dielettrico peso pari a 370 g, bardatura tessile	n.	6	€ 5,47	€ 32,82
	S.03.10.45.b	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	n.	6	€ 19,93	€ 119,58
	S.03.10.45.d	Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2	n.	6	€ 31,81	€ 190,86
	S.03.10.45.e	Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2	n.	6	€ 44,56	€ 267,36
	S.04.10.10.d	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	n.	1	€ 15,08	€ 15,08
	S.04.10.20.c	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	n.	1	€ 15,17	€ 15,17
	S.04.10.30.d	Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	n.	1	€ 18,27	€ 18,27
	S.04.10.50.e	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m	n.	1	19,09	19,09
	S.04.20.30.a	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenziazione di zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia	cad.	3	8,73	26,19
	S.04.20.35.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delimitare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti	cad.	1	200	200
					TOTALE/ANNO	€ 1.471,03
					ARROTONDATO	€ 1.500

Tabella 1 Riepilogo della stima analitica dei costi

## **10. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE**

Il Rappresentante del Comune di Casamarciano ed il Rappresentante dell'Impresa, designato dall'Appaltatore per il Coordinamento degli stessi servizi affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

## **11. DUVRI DEFINITIVO**

Prima della stipula del contratto, a seguito della presa visione del presente documento e delle eventuali integrazioni documentali, dovrà essere redatto il DUVRI definitivo da parte dell'Appaltatore.

## **12. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

## **13. CONCLUSIONI**

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento alla vigente normativa. In esso sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime. È importante verificare la sussistenza della necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di esecuzione delle prestazioni e se esiste un'esigenza di variazione in fase di esecuzione di lavori di manutenzione degli elementi oggetto di appalto. Tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte a gara d'appalto aggiudicata.